



# Città di Brienza

(Prov. di Potenza)

(D.p.r. del 7/11/2005)

Piazza dell'Unità d'Italia – 85050 Brienza – tel.

0975381003 - fax 0975381988

[comune.brienza@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.brienza@cert.ruparbasilicata.it)

[www.comune.brienza.pz.it](http://www.comune.brienza.pz.it)

## REGOLAMENTO PER LA FIDA PASCOLO

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 25~~4~~ DEL 10/09/2015

Art. 1  
(finalità)

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Brienza e comprendenti i pascoli nudi, i pascoli cespugliati, i pascoli arborati, gli incolti erbacei, gli ex coltivi in via di ripopolamento naturale, le radure pascolabili nell'ambito dei boschi e i boschi stessi in quanto pascolabili, se, privi di specifico vincolo.

*Così come previsto, riportato e regolamentato nella proposta di apertura alla Fida Pascolo redatta dal Dott. Muscio Francesco giunto incarico n. 108 del 22/05/2013, inoltrata ai competenti Uffici della Regione Basilicata il 05/12/2014 giusta D.C.C. n. 50 del 6/11/2014.*

Art. 2  
(Campo di applicazione)

Le proprietà comunali sulle quali è possibile esercitare il pascolo sono quelle indicate nella planimetria depositata agli Atti del Comune e constano di n. 4 comparti:

- **pascolo nudo;**
- **pascolo fortemente cespugliato** (max 30% della superficie coperta);
- **pascolo fortemente cespugliato** (dal 30 sino al 60% della superficie coperta o bosco rado con copertura inferiore al 30%);
- **bosco non vincolato,**  
a superficie variabile, sui quali è possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza sarà calcolata secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 16/05/1999, D.C.R. n. 1085 del 23/09/1999.

Art. 3  
(Bestiame ammissibile)

Sulle superficie autorizzate possono immettersi al pascolo:

- a) i bovini;
- b) gli equini;
- c) gli ovi-caprini;
- d) i suini.

Art. 4  
(Adempimenti del Concedente)

Sarà cura del Comune Concedente provvedere annualmente in merito:

- a. alla distribuzione del carico bestiame tra i vari comparti e alla sua suddivisione per specie e categorie di animali in base alle effettive superfici pascolabili, allo stato del cotico e alla durata del periodo pascolabile;
- b. alla individuazione dei comparti in cui vietare il pascolo per consentire la realizzazione di interventi di miglioramento o per favorire la ricostituzione del cotico erboso mediante riposo periodico o con le ordinarie cure colturali;

Art. 5  
(Aventi diritto)

L'utilizzo dei pascoli è di norma riservato al **bestiame stabulato nel Comune di Brienza**.

Sono escluse dal pascolo gli animali **non stabulati nel Comune di Brienza ed il bestiame transumante**, salvo diversa insindacabile valutazione dell'Amministrazione Comunale e, previa certificazione sanitaria, nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste presentate dagli allevatori con bestiame stabulato nel Comune di Brienza.

In tal senso, è severamente proibito (e conseguentemente punito con il max delle sanzioni previste dall'art. 12 della D.C.R. n. 1085 del 23/03/1999) ai proprietari del bestiame avente diritto di pascolare, di immettere nei propri greggi o armenti, animali provenienti da allevamenti extra comunali, e/o di proprietà di allevatori comunali aventi più capi di quelli regolarmente ammessi alla Fida, oppure non ammessi.

In caso di mancata osservanza saranno applicate anche le sanzioni fissate dal presente Regolamento. Ai soli fini della determinazione del carico sono ammessi i parametri di conversione indicati dal Regolamento dell'Unione Europea n. 1782/03 e dall'art. 5 della D.C.R. n. 1085 del 23/03/1999.

Pur non potendosi fissare limiti di carico per singoli comparti, che comunque devono rispettare il disposto dell'art. 6 della D.C.R. n. 1085/1999, in funzione della utilizzazione progressiva dei pascoli evitando, per quanto possibile, situazioni di sovraccarico (causanti il degrado del cotico erboso e la formazione della flora sostitutiva) o di sottocarico (determinando i presupposti per la costituzione del materiale di innesco degli incendi).

In ogni caso, i valori del carico massimo ammissibile potranno essere revisionati a seguito dell'aumento della produttività dei pascoli conseguente ad opere di miglioramento o a ricostituzione naturale del cotico erboso, oppure, in caso di deterioramento del cotico erboso.

Art. 6  
(Periodizzazione, domande e requisiti)

Il periodo di pascolamento è stabilito dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per esercitare il pascolo, gli aventi diritto devono, entro il 15 *febbraio* di ogni anno, presentare apposita domanda al Comune di Brienza.

Nella domanda *redatta su apposito modulo allegato alla presente* il Richiedente dovrà specificare le proprie generalità complete, il preciso recapito, l'esatta ubicazione del sito di stabulazione del bestiame, la località e/o il comparto richiesto in Fida Pascolo, il numero dei capi di bestiame posseduti e quelli per i quali è fatta la richiesta di Fida, allegando fotocopia aggiornata del Registro di Stalla.

Nella stessa domanda il Richiedente dovrà dichiarare di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame e dovrà obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme previste dal presente Regolamento.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ente Comunale, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Le domande di rinnovo di Fida-Pascolo dovranno pervenire all'ufficio Comunale preposto entro i 30 giorni precedenti l'inizio del successivo periodo di concessione (cioè, per le concessioni annuali, prima del 30 novembre dell'anno precedente il periodo di pascolamento).

Ai fini delle assegnazioni costituiscono requisiti prioritari:

1. residenza del Richiedente nel Comune di Brienza;
2. essere imprenditore agricolo professionale e/o coltivatore diretto, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL e sita nel Comune di Brienza;
3. essere proprietario e/o conduttore di azienda zootecnica limitrofe all'area richiesta in concessione;

4. non aver commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio *ed essere in regola con il pagamento* ;
5. *Giovane imprenditore con possesso di superfici a foraggiere insufficienti rispetto ai fabbisogni del patrimonio zootecnico posseduto.*

#### Art. 7

( Bestiame extra comunale)

Le domande potranno essere presentate anche da allevatori di bestiame non stabulato nel Comune di Brienza , ma l'accettazione e l'istruzione delle stesse potrà essere garantita solo dopo che il Comune ha riscontrato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento e, di conseguenza , deliberato sui limiti e sulle modalità di estensione dell'esercizio del pascolo per il bestiame extra-comunale.

Per il bestiame extra-comunale, il canone di Fida-Pascolo non può essere inferiore a **€. 70,00 ad UBA.**

#### Art. 8

(Pagamento del canone)

*Salvo che per l'anno 2015 anno di prima assegnazione delle superfici di cui agli Artt. 1 e 2 del presente Regolamento* il canone di Fida-Pascolo dovrà essere in un'unica soluzione prima del rilascio dell'Autorizzazione, mediante versamento al Comune di Brienza , da effettuarsi sul c.c.p. intestato alla Tesoreria del Comune.

#### Art. 9

(Autorizzazione)

A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata , previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita Autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti preposti.

L'Autorizzazione specificherà le generalità dell'allevatore Fidatario , il numero e la qualità dei capi di bestiame per i quali la Fida è concessa ( per il bestiame registrato , con l'annotazione sulla copia del Registro di Stalla) e la zona di pascolo assegnata.

Ciascun Fidatario dovrà utilizzare solo ed esclusivamente la zona di pascolo che gli è stata assegnata.

Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito e sorvegliato da personale idoneo per capacità professionale e sufficiente numericamente.

Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei Servizi Veterinari della competente ASL .

A tal fine il bestiame è soggetto a controllo dei predetti Servizi Veterinari.

#### Art. 10

(Esercizio del pascolo)

Il pascolo sui demani comunali deve esercitarsi con le seguenti modalità :

1. rilascio di apposita Autorizzazione da parte del Comune Concedente , proprietario ;
2. vigilanza continua del bestiame da parte del Fidatario;
3. il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente

autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa;

4. il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno corrispondere con quelle depositate con la copia del Registro di Stalla presso l'apposito Ufficio Comunale;
5. in caso di moria del bestiame imputabile a malattie infettive , il Fidatario non potrà mai esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente Concedente, anche quando fosse dimostrato che gli animali abbiano contratto la malattia nel fondo fidato;
6. divieto tassativo di immissione nelle aree autorizzate di un numero di capi superiore a quello autorizzato e/o di animali diversi per i quali è concessa l'Autorizzazione ;
7. obbligo assoluto di non fare uso di fuoco , fiamme e brillamenti , nelle aree autorizzate e di esercitare , per il periodo della Fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
8. divieto di sbarrare con sistemi fissi , strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo , al fine di consentire la libera circolazione ( anche solo pedonale) e gli altri usi civici consentiti dalle norme vigenti;
9. obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi prescritte , e/o semplicemente suggerite , dalle competenti Autorità Sanitarie, qualora durante il periodo di Fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per l bestiame;
10. il Comune Concedente declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a terzi, qualunque ne sia la loro natura;

#### Art. 11

(Aree con limitazioni e divieti)

Sui terreni ubicati a quota altimetrica superiore a 1000 m. s.l.m. , ed in quelli in cui è ammessa solo la Fida estiva, il pascolo , qualunque sia la specie animale autorizzata, è vietato prima del 10 maggio e dopo il 10 novembre . Sui terreni posti al di sotto di 1000 m s.l.m. ed in quelli in cui è ammessa l'utilizzazione nelle varie stagioni vegetative dell'anno, il pascolo può esercitarsi solo con il sistema "turnato – guidato" e scalarmene cominciando dalle località più basse , fino a quelle delle zone più elevate. Ad ogni sezione dovrà essere assicurato un turno di riposo senza la presenza di bestiame, sufficiente per la ricrescita indisturbata dell'erba fino ad una altezza non inferiore a 10 cm. Sui terreni situati al di sotto di 600 m s.l.m ed in quelli in cui è ammessa solo la Fida invernale, il pascolo può esercitarsi dal 1° ottobre al 31 maggio.

E' fatto assoluto divieto di:

1. cedere ad altri il diritto di fida-pascolo;
2. esercitare il pascolo con i caprini, ad eccezione dei pascoli nudi o cespugliati e dei soli boschi di alto fusto non vincolati;
3. esercitare il pascolo nei boschi di nuova formazione , in rinnovazione , allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
4. esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento ( art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
5. esercitare il pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la pubblica incolumità ;
6. danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e degli altri Enti preposti alla tutela , e di asportare dai terreni pascolabili fieno , stame e legna;
7. abbacchiare ghiande , utilizzare strumenti da taglio , corde , sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;

8. costruire o allestire strutture e opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali, nonché a sostare o pascolare mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi , turistici e sportivi;
9. pascolare nelle zone affittate e/o fidate ad altri, nonché in quelle vincolate.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni e punizioni previste dalle Leggi Speciali in materia , i trasgressori, saranno puniti con una sanzione amministrativa variabile , a descrizione dell'Ente Concedente, tra €. 50,00 e €. 100,00/capo ammesso alla Fida;

Art. 12  
(Responsabile)

L'Amministrazione Comunale nominerà un responsabile amministrativo che dovrà assolvere a tutti i compiti connessi all'attuazione del presente Regolamento. Per l'espletamento di tale funzione , qualora necessario , il responsabile nominato potrà avvalersi di consulenze esterne e potrà chiedere la collaborazione del personale dell'Amministrazione Forestale.

Art. 13  
(Sanzioni)

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli Organi dello Stato e della Regione , il Comune punirà con una sanzione amministrativa , compresa tra un minimo di €. 50,00 ed un massimo di €. 100,000 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, per qualsiasi violazione al presente Regolamento.

Il Comune Concedente , inoltre, sposterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei Fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati.

Inoltre a discrezione dell'Amministrazione Comunale potrà essere revocata l'Autorizzazione , senza che il Fidatario abbia a pretendere alcuna restituzione su quanto già pagato.

La verbalizzazione di 3 sanzioni nel corso di uno stesso anno comporta la sospensione e revoca della Fida in corso, nonché l'esclusione dalla presentazione della richiesta e/o conferma per un minimo di tre anni.

Art. 14  
( Ammontare del canone)

Il canone di Fida , che il Comune fissa annualmente sulla base dell'art. 11 del Regolamento Regionale , dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'Autorizzazione .

- *Per ciò che riguarda le specie animali resta tutto come previsto eliminando i bovini fra 12 – 24 mesi.*
- *Per gli importi il pagamento è:*
  - *€. 1,50 a capo mensile per bovini ed equini;*
  - *€. 0,75 a capo mensile per suini;*
  - *0,50 a capo mensile per ovi-caprini.*

Art. 15  
( Controlli)

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme , sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo dello Stato, e chiunque sia in possesso dei requisiti del Personale della Polizia Giudiziaria e

*il personale riconducibile a Enti e istituzioni pubbliche che hanno competenze in materia di controlli sull'attività di pasco-pascolo e d'uso delle aree ad essa dedicata.*

Entro 20 giorni dall'ammissione al pascolo , il Fidatario , ove non espressamente dispensato dall'Amministrazione , dovrà costruire sull'area assegnatagli un mandriolo in cui, a richiesta degli Organi addetti al controllo , radunare il bestiame per l'ispezione .

*Art. 16*

*(Istituzione Commissione)*

*Presso il Comune di Brienza è istituita apposita commissione per istruttoria delle domande di Fida Pascolo, che si riunisce ogni qualvolta ne ricorrono le esigenze e convocata dal responsabile del Servizio patrimonio ed è composta da:*

- *Un addetto all'Ufficio Patrimonio,*
- *Un addetto all'U.T.C.;*
- *Un veterinario dell'A.S.P.*